



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per gli affari esteri*

---

**2011/0415(COD)**

15.6.2012

## **EMENDAMENTI 25 - 100**

**Progetto di relazione**

**Elmar Brok**

(PE487.763v01-00)

Norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione

Proposta di regolamento

(COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

AM\904425IT.doc

PE491.141v01-00

AM\_Com\_LegReport

**Emendamento 25**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) I documenti nei quali sono definiti gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi e le dotazioni finanziarie in termini generali sono documenti di programmazione strategica. Onde garantire il pieno controllo democratico, la piena trasparenza e la partecipazione al processo di elaborazione, adozione e revisione dei documenti in questione, è opportuno che gli stessi siano stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria a norma dell'articolo 294 del TFUE, sulla base dell'articolo 209, paragrafo 1, e dell'articolo 212, paragrafo 2, del TFUE.*

Or. en

**Emendamento 26**  
**María Muñoz De Urquiza, Ioan Mircea Pașcu**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Occorre che l'attuazione di tali strumenti sia valutata sulla base di concreti indicatori di risultato subordinatamente agli obiettivi stabiliti per ciascun strumento riguardo alle necessità e alle circostanze di ciascun paese beneficiario. Gli indicatori di risultati dovrebbero riguardare anche i seguenti settori: rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; elezioni democratiche libere ed eque e adeguatamente monitorate; Stato di diritto;*

*indipendenza della magistratura; controllo democratico sulle forze armate e di sicurezza; protezione delle minoranze; livello di corruzione; decentramento e democrazia locale; valutazione delle sperequazioni economiche interne, tra cui i livelli di occupazione e i progressi compiuti verso la giustizia sociale; situazione della società civile e uguaglianza tra donne e uomini.*

Or. en

**Emendamento 27**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Tenuto conto della loro natura di **programmazione strategica o di** esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, **in linea generale** questi **atti di esecuzione** devono essere adottati secondo la procedura di esame, **tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata**. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza.

*Emendamento*

(4) Tenuto conto della loro natura di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, questi **programmi d'azione annuali o pluriennali** devono essere **sempre** adottati secondo la procedura di esame. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza.

Or. en

**Emendamento 28**  
**Norica Nicolai**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Tenuto conto della loro natura di programmazione strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura di esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza.

*Emendamento*

(4) Tenuto conto della loro natura di programmazione strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura di esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata, ***a meno che le misure in questione non riguardino temi di elevato interesse per l'Unione europea.*** Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza.

Or. en

**Emendamento 29**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Tenuto conto della loro natura di programmazione strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura di esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza.

*Emendamento*

(4) Tenuto conto della loro natura di programmazione strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura di esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. ***Il Parlamento europeo ne dovrebbe essere debitamente e tempestivamente informato. Tutte le misure adottate dovrebbero tenere conto altresì delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE)***

*n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione<sup>1</sup> (in appresso "il regolamento finanziario").*

---

<sup>1</sup> COM(2010)0815.

Or. en

**Emendamento 30**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) È opportuno che le misure individuali, le misure speciali e le misure di sostegno siano sempre adottate secondo la procedura d'esame.***

Or. en

**Emendamento 31**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Per l'esecuzione degli strumenti finanziari, quando la gestione dell'operazione è affidata a un intermediario finanziario, la decisione della Commissione dovrebbe riguardare in particolare le disposizioni in materia di ripartizione del rischio, la remunerazione dell'intermediario responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo dei fondi e l'eventuale profitto.

(6) Per l'esecuzione degli strumenti finanziari, quando la gestione dell'operazione è affidata a un intermediario finanziario, la decisione della Commissione dovrebbe riguardare in particolare le disposizioni in materia di ripartizione del rischio, la remunerazione dell'intermediario responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo dei fondi e l'eventuale profitto, ***tenendo conto delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario. Quando non sono più considerati necessari,***

*gli strumenti finanziari possono essere conclusi conformemente alle condizioni di cui al presente regolamento.*

Or. en

**Emendamento 32**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*(8) Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione presenta necessità finanziarie crescenti, dall'altro le risorse disponibili a tal fine sono limitate dalla realtà economica e finanziaria dell'Unione. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare nel modo più efficace le risorse disponibili, in particolare avvalendosi di strumenti finanziari con effetto di leva. Consentendo di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari **si incrementa tale effetto di leva.***

*Emendamento*

*(8) La Commissione dovrebbe mirare a creare sinergie di bilancio tra le misure nazionali, dell'Unione, multilaterali e gli strumenti internazionali esistenti, evitando qualsiasi rischio di sovrapposizione e deve quindi cercare di utilizzare nel modo più efficace le risorse disponibili, **senza compromettere l'utilizzo equo e giusto delle risorse dell'Unione,** in particolare avvalendosi di strumenti finanziari con effetto di leva, consentendo di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari **conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.***

Or. en

**Emendamento 33**  
**Franziska Katharina Brantner**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Occorre che l'impatto dell'azione esterna dell'Unione nell'ambito degli strumenti di cui al presente regolamento si traduca in cambiamenti tangibili nei paesi*

*beneficiari e nei paesi partner. Tale impatto dovrebbe essere monitorato e valutato sulla base di indicatori chiari, trasparenti e misurabili predefiniti, adattati alle specificità di ogni strumento e ogni situazione.*

Or. en

**Emendamento 34**  
**María Muñiz De Urquiza, Ioan Mircea Pașcu**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Occorre che l'impatto dell'azione esterna dell'Unione nell'ambito degli strumenti di cui al presente regolamento si traduca in cambiamenti tangibili nei paesi beneficiari e nei paesi partner. Tale impatto dovrebbe essere monitorato e valutato sulla base di indicatori chiari, trasparenti e misurabili predefiniti, adattati alle specificità di ogni strumento, in base alle necessità e alle circostanze di ciascun paese beneficiario.*

Or. en

**Emendamento 35**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Gli strumenti finanziari di indirizzo dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero fondarsi sui principi di uguaglianza e solidarietà, nonché rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; universalità e indivisibilità*



*dei diritti umani e delle libertà fondamentali; rispetto della dignità umana; principi di democrazia e Stato di diritto, nonché l'impegno fermo di ricorso a strumenti esclusivamente civili e pacifici per la risoluzione dei conflitti. In tal senso, è opportuno che le misure adottate nel quadro degli strumenti in questione siano coerenti con i principi appena enunciati .*

Or. en

**Emendamento 36**  
**Alexander Graf Lambsdorff**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Al fine di garantire la visibilità dell'assistenza dell'Unione nei confronti dei cittadini dei paesi beneficiari e di quelli dell'Unione, occorre assicurare, ove opportuno e con i mezzi adeguati, attività di comunicazione e di informazione appropriate e mirate, tenendo debitamente conto delle specificità di ogni strumento. Le adeguate condizioni minime a tale riguardo devono essere definite dalla Commissione in stretta cooperazione con i beneficiari e il loro rispetto deve essere oggetto di controllo. Si tratta di una disposizione che non va applicata allo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), in cui risulta importante la confidenzialità dei beneficiari.*

Or. en

**Emendamento 37**  
**Kristian Vigenin**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8 bis)** *È opportuno che l'assistenza finanziaria sotto forma di sostegno al bilancio sia concessa unicamente allorché il paese beneficiario fornisce le dovute garanzie di qualità della gestione della spesa pubblica, di controllo democratico e di capacità di audit.*

Or. en

**Emendamento 38**  
**Marian Harkin, Catherine Bearder, Richard Howitt**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis)** *L'insieme comune di norme e procedure dovrebbe essere coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore nell'Unione il 22 gennaio 2010 a norma della decisione 2010/48 del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità<sup>1</sup>, e con la Strategia europea sulla disabilità<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> *GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.*

<sup>2</sup> *COM(2010)0636.*

Or. en

**Emendamento 39**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione favorisce, ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione, il ricorso alle procedure caratterizzate dalla massima flessibilità onde garantire un'esecuzione efficace ed efficiente.

*Emendamento*

3. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione favorisce, ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione, il ricorso alle procedure caratterizzate dalla massima flessibilità onde garantire un'esecuzione efficace ed efficiente, ***senza compromettere l'utilizzo equo e giusto delle risorse dell'Unione e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio.***

Or. en

**Emendamento 40**  
**Franziska Katharina Brantner**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.***

***Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere, emancipazione delle donne, lotta alla discriminazione, democrazia, buon governo, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici.***

***Viene data particolare attenzione ai seguenti temi: rafforzamento dello Stato di diritto, miglioramento dell'accesso alla giustizia,***

*sostegno alla società civile, commercio e sviluppo sostenibile, accesso alle TIC, salute e sicurezza alimentare, promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, sviluppo istituzionale.*

Or. en

**Emendamento 41**  
**Ana Gomes**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Nel dare attuazione al presente regolamento, si presta particolare attenzione alla promozione e alla tutela dell'uguaglianza di genere, dei diritti dei minori, dei diritti delle popolazioni indigene, dei diritti delle persone con disabilità, come pure di principi quali l'emancipazione, la partecipazione, la non discriminazione dei gruppi vulnerabili e la rendicontabilità.*

Or. en

**Emendamento 42**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione adotta programmi d'azione annuali *o pluriennali, fondati se del caso* sui documenti di programmazione *indicativa* di cui *allo strumento applicabile*.

La Commissione adotta programmi d'azione annuali, *che si fondano* sui documenti di programmazione *strategica* di cui *all'articolo 2, paragrafo 1 bis e sono in linea con gli stessi*.

Or. en

### Emendamento 43

Norica Nicolai

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

###### *Testo della Commissione*

In casi eccezionali, in particolare ove non sia stato ancora adottato un programma d'azione, la Commissione può adottare, sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa, misure individuali conformemente alle stesse norme e procedure applicabili ai programmi d'azione.

###### *Emendamento*

In casi eccezionali, in particolare ove non sia stato ancora adottato un programma d'azione, la Commissione può adottare, **di volta in volta e** sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa, misure individuali conformemente alle stesse norme e procedure applicabili ai programmi d'azione.

Or. en

### Emendamento 44

Franziska Katharina Brantner

a nome del gruppo Verts/ALE

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

###### *Testo della Commissione*

In caso di **esigenze**, situazioni o impegni imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione **indicativa**. È inoltre possibile ricorrere a misure speciali per facilitare la transizione dagli aiuti d'emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, comprese misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

###### *Emendamento*

In caso di **particolari** situazioni o impegni imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione **strategica**. È inoltre possibile ricorrere a misure speciali per facilitare la transizione dagli aiuti d'emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, comprese misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

Or. en

**Emendamento 45**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I documenti in cui si definiscono gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi e le dotazioni finanziarie in termini generali sono documenti di programmazione strategica.***

***Tali documenti sono elaborati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, a norma dell'articolo 294 del TFUE, sulla base dell'articolo 209, paragrafo 1, e dell'articolo 212, paragrafo 2, del TFUE.***

Or. en

**Emendamento 46**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 ***per cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di euro e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 30 milioni di euro*** sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 sono ***sempre*** adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Or. en

**Emendamento 47**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Tale procedura non è richiesta per i programmi d'azione e le misure al di sotto delle summenzionate soglie, e per le relative modifiche non sostanziali. Per modifiche non sostanziali si intendono gli adeguamenti tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi all'interno del bilancio di previsione, ovvero gli aumenti o le riduzioni del bilancio in misura inferiore al 20% del bilancio iniziale, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o della misura iniziale. In tal caso, i programmi d'azione e le misure, nonché le relative modifiche non sostanziali, sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla loro adozione.*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 48**  
**Franziska Katharina Brantner**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Le misure individuali di cui al paragrafo 1, per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 000 000 EUR e le misure speciali di cui pure al paragrafo 1, per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 20 000 000 EUR sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.**

**Emendamento 49**

**Franziska Katharina Brantner**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, post crisi e fragilità oppure minacce alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani o alle libertà fondamentali, la Commissione può adottare **atti di esecuzione** immediatamente applicabili, ivi comprese modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

*Emendamento*

3. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, post crisi e fragilità oppure minacce alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani o alle libertà fondamentali, la Commissione può adottare **misure speciali** immediatamente applicabili, ivi comprese modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

**Emendamento 50**

**Marian Harkin, Catherine Bearder, Evgeni Kirilov, Richard Howitt**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. È effettuato a livello di progetto un opportuno controllo dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, tra cui l'accessibilità e l'assistenza per le organizzazioni di disabili. È garantito il coinvolgimento dei soggetti interessati.**



**Emendamento 51**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la gestione delle azioni,

*Emendamento*

a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, **preparazione e scambio di insegnamenti e prassi eccellenti**, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la gestione delle azioni,

Or. en

**Emendamento 52**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la gestione **delle** azioni,

*Emendamento*

a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la gestione **di** azioni **puramente civili**,

Or. en

**Emendamento 53**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, **compresa** la comunicazione istituzionale delle

*Emendamento*

c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, **comprese l'elaborazione di strategie comunicative e** la comunicazione

priorità politiche dell'Unione.

istituzionale delle priorità politiche  
dell'Unione.

Or. en

**Emendamento 54**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Le misure di sostegno possono essere finanziate al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa. Se del caso, la Commissione adotta le misure di sostegno conformemente alla procedura *consultiva* di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

*Emendamento*

3. Le misure di sostegno possono essere finanziate al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa. Se del caso, la Commissione adotta le misure di sostegno conformemente alla procedura *di esame* di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Or. en

**Emendamento 55**  
**Marian Harkin, Catherine Bearder, Evgeni Kirilov, Richard Howitt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Le misure di sostegno garantiscono l'osservanza dei criteri di accessibilità per i disabili.*

Or. en

**Emendamento 56**  
**Rosa Estaràs Ferragut, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Richard Howitt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli interventi finanziati garantiscono l'osservanza dei criteri di accessibilità per i disabili.**

Or. en

*Motivazione*

*The European Union concluded the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) on 23rd December 2012 and it entered into force for the European Union in January 2011. The conclusion of this Convention means a change in the way that the main policies of the European Union are addressed since the Human Rights approach to disability has to be now a priority of all actions. There are a number of articles in the UNCRPD of utmost importance for the European external action. In particular for this new article is Article 9 on Accessibility which is also linked to Article 32 on International Cooperation. Other important regulations such as the General Regulation for the Structural Funds have included accessibility for people with disabilities as a horizontal criteria. It will be a contradiction for the EU that it preserves accessible criteria for built environment, information, ICT, and so on inside the borders of the European Union while promoting barriers for disabled people outside the EU. It will be also in contradiction with legal obligations coming from the UN CRPD.*

**Emendamento 57**  
**Mario Mauro**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 3 bis**

***Oltre alla garanzia fornita dall'Unione europea sui prestiti concessi ai paesi terzi dalla Banca europea per gli Investimenti (BEI), si prendono possibilmente in esame tutte le opportunità per combinare i finanziamenti disponibili a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento con le capacità di prestito della BEI tramite meccanismi finanziari innovativi (meccanismi di combinazione) e per rafforzare la cooperazione con la BEI.***

**Emendamento 58**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**d) contributi a fondi fiduciari istituiti  
dalla Commissione;**

**soppresso**

**Emendamento 59**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**e) strumenti finanziari quali prestiti, garanzie,  
investimenti o partecipazioni *azionari o  
quasi-azionari*, o altri strumenti di  
ripartizione del rischio, eventualmente  
associati a sovvenzioni;**

**e) strumenti finanziari quali prestiti,  
garanzie, investimenti o partecipazioni o  
altri strumenti di ripartizione del rischio,  
eventualmente associati a sovvenzioni;**

**Emendamento 60**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f) partecipazioni *o conferimenti* a  
istituzioni finanziarie internazionali,  
comprese le banche di sviluppo regionale.**

**f) partecipazioni a istituzioni finanziarie  
internazionali, comprese le banche di  
sviluppo regionale.**

Or. en

**Emendamento 61**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) partecipazioni o conferimenti a istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche di sviluppo regionale.

*Emendamento*

f) partecipazioni o conferimenti a istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche di sviluppo regionale, ***ma eccettuate le banche centrali degli Stati membri.***

Or. en

**Emendamento 62**  
**Marian Harkin, Catherine Bearder, Richard Howitt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) sovvenzioni globali in grado di garantire progetti su piccola scala per gruppi vulnerabili.***

Or. en

**Emendamento 63**  
**Rosa Estaràs Ferragut, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Richard Howitt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) sovvenzioni globali in grado di garantire progetti su piccola scala per gruppi vulnerabili.***

*Motivazione*

*Il meccanismo delle sovvenzioni globali è usato nell'attuazione degli strumenti della politica di coesione nell'Unione europea e rappresenta un meccanismo fondamentale per garantire l'accesso ai fondi per le piccole organizzazioni della società civile e altri soggetti interessati, senza circoscrivere l'attuazione alle sole grandi aziende private e autorità regionali. Ciò è conforme alla strategia di garantire la partecipazione della società civile nell'attuazione delle azioni esterne.*

**Emendamento 64**

**María Muñoz De Urquiza, Ioan Mircea Pașcu**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione**Emendamento*

*L'assistenza finanziaria sotto forma di sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai sensi dell'articolo XXX del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup>, è subordinata a obiettivi misurabili e chiari, criteri di rendimento e norme di audit trasparenti, affidabili ed efficienti, al fine di garantire un impiego efficace di tale forma di assistenza. Prima di adottare qualsiasi decisione di finanziamento, la Commissione si assicura di ottenere garanzie dal governo del paese partner interessato circa il controllo parlamentare e le capacità di audit da esso istituiti a livello nazionale, compreso l'accesso del pubblico alle informazioni. L'Unione europea aiuta i paesi a tutt'oggi sprovvisti di tali capacità a crearle e a predisporre, nel frattempo, un sistema provvisorio equivalente tale da garantire all'Unione che i fondi stanziati siano spesi in maniera trasparente ed efficiente.*

Or. en

**Emendamento 65**

**Norica Nicolai**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento finanziario, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, da organizzazioni internazionali, Stati membri o paesi o regioni partner, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

*Emendamento*

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento finanziario, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, da organizzazioni internazionali **e nazionali**, Stati membri o paesi o regioni partner **e raggruppamenti di soggetti transnazionali pubblici e privati**, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti. **Di ciò si tiene opportunamente conto nell'ambito delle prerogative del Parlamento in materia di controllo finanziario.**

Or. en

**Emendamento 66**

**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. L'assistenza finanziaria sotto forma di sostegno al bilancio di cui alla lettera c) è utilizzata ai fini del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e non si**

*basa sugli interessi politici e geostrategici dell'Unione. La sua efficacia è valutata sulla base di criteri locali, che sono definiti e concepiti nella più stretta cooperazione possibile con il paese beneficiario e il suo governo, in consultazione con vasti settori della società civile; i criteri in parola devono essere approvati dai parlamenti nazionali. Al fine di garantire una rendicontabilità reciproca, occorre che la società civile e i parlamentari siano coinvolti in tutte le fasi dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle misure di sostegno al bilancio.*

Or. en

**Emendamento 67**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i metodi di attuazione di cui al paragrafo 3 sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

*Emendamento*

4. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i metodi di attuazione di cui al paragrafo 3 sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, ***ciò include*** anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari; ***in particolare i prestiti e le sovvenzioni sono esentate dal pagamento di interessi o sono comunque assoggettati a tassi d'interesse stabili e più contenuti possibile.***

Or. en



**Emendamento 68**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 6 – lettera c**

*Testo della Commissione*

***c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato,***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 69**  
**Marian Harkin, Catherine Bearder, Richard Howitt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) garanzia della partecipazione della società civile, tra cui le organizzazioni di disabili di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della carta delle Nazioni Unite delle persone con disabilità; è promossa la creazione di capacità onde assicurare la piena partecipazione.***

Or. en

**Emendamento 70**  
**Franziska Katharina Brantner**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – alinea**

*Testo della Commissione*

**b) nell'ambito del DCI *e dell'IfS*, in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:**

*Emendamento*

**b) nell'ambito del DCI, in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:**

**Emendamento 71**  
**Alexander Graf Lambsdorff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – punto 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) nell'ambito dell'EIDHR, attribuzione diretta di:*

*soppresso*

*i) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani onde finanziare azioni di protezione d'urgenza;*

*ii) sovvenzioni onde finanziare azioni nelle condizioni più difficili o nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento EIDHR ove sarebbe inopportuna la pubblicazione di un invito a presentare proposte. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 2 000 000 di euro e hanno durata fino a 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori sei mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisi all'attuazione;*

*iii) sovvenzioni a favore:*

*- dell'Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti umani;*

*– del Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi.*

*Motivazione*

*Data la specificità dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), le*

*disposizioni in oggetto sono state aggiunte all'apposito regolamento EIDHR, ragion per cui vanno espunte dal regolamento in esame.*

#### **Emendamento 72**

**Franziska Katharina Brantner**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

ii) sovvenzioni onde finanziare azioni nelle condizioni più difficili o nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento EIDHR ove sarebbe inopportuna la pubblicazione di un invito a presentare proposte. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 2 000 000 di euro e hanno durata fino a 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori sei mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisi all'attuazione;

##### *Emendamento*

ii) sovvenzioni onde finanziare azioni nelle condizioni più difficili o nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento EIDHR **e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e b), strumento per la stabilità**, ove sarebbe inopportuna la pubblicazione di un invito a presentare proposte. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 2 000 000 di euro e hanno durata fino a 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori sei mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisi all'attuazione;

Or. en

#### **Emendamento 73**

**Andrzej Grzyb, Paweł Robert Kowal, Marek Siwiec**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**c bis) nell'ambito dell'ENI, dello IfS e del PI, sovvenzioni a favore del Fondo europeo per la democrazia.**

Or. en

#### **Emendamento 74**

**Elmar Brok**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La Commissione e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti e altri terzi che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea.

*Emendamento*

La Commissione e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile ***o di verifica in conformità degli accordi siglati con le competenti istituzioni internazionali,*** esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti e altri terzi che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea.

Or. en

**Emendamento 75**  
**Norica Nicolai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La Commissione garantisce che i precedenti di casi effettivi e accertati di corruzione, frode e abuso di fondi in un determinato paese o territorio non impediscano o dissuadano soggetti analoghi dal beneficiare, caso per caso, di finanziamenti a titolo degli strumenti finanziari dell'Unione europea in futuro, purché siano state adottate le opportune misure sanzionatorie e di verifica, che garantiscano controlli più rigorosi sull'esecuzione degli interventi finanziati.***

Or. en

**Emendamento 76**  
**Elmar Brok**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La partecipazione all'aggiudicazione di contratti d'appalto, alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo del presente regolamento a beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese ammissibile secondo la definizione relativa allo strumento applicabile figurante negli articoli seguenti del presente titolo, alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali.

*Emendamento*

1. La partecipazione all'aggiudicazione di contratti d'appalto, alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo del presente regolamento a beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese ammissibile secondo la definizione relativa allo strumento applicabile figurante negli articoli seguenti del presente titolo, alle persone giuridiche ***quali organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza scopo di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni del settore privato senza scopo di lucro e relative reti, attive a livello locale, nazionale, regionale e internazionale,*** che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali.

Or. en

**Emendamento 77**  
**Elmar Brok**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In casi eccezionali e debitamente giustificati per quanto riguarda il rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, le sovvenzioni sono disponibili anche per i soggetti sprovvisti di personalità giuridica ai sensi della legislazione nazionale vigente, a condizione che i loro rappresentanti siano in grado di contrarre obblighi giuridici per conto dei predetti soggetti e offrano una***

*garanzia circa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quella offerta da una persona giuridica.*

Or. en

**Emendamento 78**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente con un partner, o attuate tramite gli organismi incaricati in regime di gestione indiretta, ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, i paesi ammissibili secondo le norme dell'organismo in questione, stabiliti negli accordi conclusi con l'organismo cofinanziatore o attuatore, ovvero nell'atto costitutivo del fondo fiduciario, sono ammissibili a prescindere dalle norme specifiche stabilite dagli articoli seguenti. Inoltre, l'organismo cofinanziatore o attuatore accetta di applicare le norme in materia di ammissibilità stabilite nel presente regolamento come specificato nei medesimi accordi.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 79**  
**Franziska Katharina Brantner**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Quanto sopra lascia impregiudicata la partecipazione delle categorie di organizzazioni ammissibili per natura o per situazione geografica in relazione agli obiettivi dell'azione da realizzare.**

Or. en

#### **Emendamento 80**

**Norica Nicolai**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Tutte le forniture e i beni acquistati nell'ambito di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione, finanziati nell'ambito del presente regolamento, devono avere origine in un paese ammissibile. Tuttavia, ***possono avere origine in qualsivoglia paese*** quando è consentito il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale. Ai fini del presente regolamento, il termine "origine" è inteso secondo la definizione della pertinente normativa dell'Unione sulle norme di origine a fini doganali.

*Emendamento*

4. Tutte le forniture e i beni acquistati nell'ambito di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione, finanziati nell'ambito del presente regolamento, devono avere origine in un paese ammissibile. Tuttavia, ***ciò non si applica*** quando è consentito il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale, ***ricorso attivamente promosso***. Ai fini del presente regolamento, il termine "origine" è inteso secondo la definizione della pertinente normativa dell'Unione sulle norme di origine a fini doganali.

Or. en

#### **Emendamento 81**

**Sabine Lösing, Willy Meyer**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati

*Emendamento*

8. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati cui

cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro.

sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro, ***i principi di uguaglianza e solidarietà, nonché i principi della Carta delle Nazioni Unite e diritto internazionale, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come pure la dignità umana.***

Or. en

## **Emendamento 82**

**Marian Harkin, Catherine Bearder, Evgeni Kirilov, Richard Howitt**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 8**

##### *Testo della Commissione*

8. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale *e* le norme fondamentali del diritto del lavoro.

##### *Emendamento*

8. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale, le norme fondamentali del diritto del lavoro *e i principi della non discriminazione e dell'accessibilità per le persone con disabilità.*

Or. en

## **Emendamento 83**

**Rosa Estaràs Ferragut, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Richard Howitt**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 8**

##### *Testo della Commissione*

8. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia

##### *Emendamento*

8. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale, le



ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro.

norme fondamentali del diritto del lavoro e i principi della non discriminazione e dell'accessibilità per le persone con disabilità.

Or. en

#### Motivazione

*The European Union concluded the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) on 23rd December 2012 and it entered into force for the European Union in January 2011. The conclusion of this Convention means a change in the way that the main policies of the European Union are addressed since the Human Rights approach to disability has to be now a priority of all actions. There are a number of articles in the UNCRPD of utmost importance for the European external action. In particular for this new article is Article 9 on Accessibility which is also linked to Article 32 on International Cooperation. Other important regulations such as the General Regulation for the Structural Funds have included accessibility for people with disabilities as a horizontal criteria. It will be a contradiction for the EU that it preserves accessible criteria for built environment, information, ICT, and so on inside the borders of the European Union while promoting barriers for disabled people outside the EU. It will be also in contradiction with legal obligations coming from the UN CRPD*

#### **Emendamento 84** **Alexander Graf Lambsdorff**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 11 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2. Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori:** **soppresso**

**a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;**

*b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo di lucro e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;*

*c) organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi dello strumento e la misura proposta non possa essere finanziata nel quadro di un altro strumento di assistenza esterna dell'Unione;*

*d) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;*

*e) persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non precisati nel presente paragrafo, qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi dello strumento.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Data la specificità dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), le disposizioni in oggetto sono state aggiunte all'apposito regolamento EIDHR, ragion per cui vanno espunte dal regolamento in esame.*

#### **Emendamento 85**

**Franziska Katharina Brantner**  
a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

2. Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori:

##### *Emendamento*

2. Nell'ambito dell'EIDHR *e dell'IfS* sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori:

Or. en

## **Emendamento 86**

**Sabine Lösing**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

2. Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, **e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)**, i seguenti organismi e attori:

##### *Emendamento*

2. Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, i seguenti organismi e attori:

Or. en

## **Emendamento 87**

**Sabine Lösing, Willy Meyer**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – punto 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni **politiche indipendenti**, organizzazioni delle collettività locali e **agenzie**, istituzioni ed organizzazioni **senza fini di lucro del settore privato** e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

##### *Emendamento*

a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e istituzioni e organizzazioni, e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

Or. en

## **Emendamento 88**

**Sabine Lösing, Willy Meyer**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – comma 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) persone fisiche, ***soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non precisati nel presente paragrafo, qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi dello strumento.***

*Emendamento*

e) persone fisiche.

Or. en

**Emendamento 89**

**María Muñoz De Urquiza, Ioan Mircea Pașcu**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione effettua controlli e revisioni periodiche delle sue azioni e valuta i risultati dell'attuazione delle azioni e delle politiche settoriali nonché l'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri.

*Emendamento*

1. La Commissione effettua controlli e revisioni periodiche delle sue azioni e valuta i risultati dell'attuazione delle azioni e delle politiche settoriali nonché l'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. ***Tali valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e misurabili, specifici per ciascun paese, e sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti saranno tenute in debita considerazione.***

Or. en

**Emendamento 90**

**Norica Nicolai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.

*Emendamento*

2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri ***o il Parlamento*** possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.

Or. en

**Emendamento 91**  
**Norica Nicolai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti gli interessati nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento.

*Emendamento*

3. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti gli interessati, ***segnatamente gli Stati membri***, nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento.

Or. en

**Emendamento 92**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – titolo**

*Testo della Commissione*

Relazione biennale

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

**Emendamento 93**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La relazione biennale contiene dati sulle misure finanziate ***nell'esercizio precedente***, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti.

*Emendamento*

2. La relazione biennale contiene dati sulle misure finanziate ***nei due esercizi precedenti***, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti, ***compresi lo sviluppo economico e i diritti umani***.

Or. en

**Emendamento 94**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La relazione biennale contiene dati sulle misure finanziate nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

**Emendamento 95**  
**Norica Nicolai**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La Commissione si avvale delle sue relazioni biennali quali strumenti di monitoraggio conclusivi, che le consentono di proporre raccomandazioni concrete e valutazioni, allo scopo di migliorare e ridefinire costantemente l'esecuzione degli strumenti finanziari dell'Unione europea.*

Or. en

**Emendamento 96**  
**Marian Harkin, Catherine Bearder, Richard Howitt**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Sono elaborate relazioni sugli interventi in materia di diritti umani e, in maniera specifica, in materia di società civile e attuazione della carta delle Nazioni Unite delle persone con disabilità.*

Or. en

**Emendamento 97**  
**Ana Gomes**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 14 bis**

***Associazione della società civile***

***1. La Commissione e, in particolare, le delegazioni dell'Unione presenti nei paesi beneficiari tengono conto, ove possibile e opportuno nonché in modo trasparente e verificabile, nonché tramite una procedura istituzionalizzata, del punto di vista delle organizzazioni della società civile nel processo di programmazione e assicurano che siano presi provvedimenti adeguati per rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile, soprattutto a livello della base, di svolgere un ruolo di rilievo in tale processo.***

***2. Le organizzazioni della società civile possono altresì trasmettere osservazioni per iscritto.***

***3. I rappresentanti della società civile partecipano ai comitati di valutazione delle offerte e alle valutazioni dei progetti, purché non vi siano conflitti d'interesse diretti.***

***4. Ai fini del presente articolo, le organizzazioni della società civile sono scelte sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.***

Or. en

**Emendamento 98**  
**Alexander Graf Lambsdorff**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori dei comitati per quanto riguarda le questioni attinenti alla BEI.***

Or. en



**Emendamento 99**  
**Sabine Lösing, Willy Meyer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è accompagnata, *se del caso*, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche agli strumenti.

*Emendamento*

2. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è accompagnata da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche agli strumenti.

Or. en

**Emendamento 100**  
**Nadezhda Neynsky**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione elabora un documento che consolida le informazioni relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, e a tutti i finanziamenti esterni in senso più ampio non esclusivamente limitati alla rubrica 4, e che contiene una ripartizione della spesa anche per paese beneficiario, ambito generale di applicazione dei fondi, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti e livello di partecipazione dei partner.***

Or. en